COMUNE DI LEVERANO

Provincia di Lecce

****

REGOLAMENTO

PER L'UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO PER LE TRASFERTE E/O MISSIONI DA PARTE DEI DIPENDENTI COMUNALI

Approvato con deliberazione di G.C. n° 51 del 20/03/2013

Art. 1

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo durante il servizio dei mezzi di trasporto privati da parte dei dipendenti del Comune di Leverano.

Art. 2

Le missioni, debitamente autorizzate, in nome e per conto dell'Ente, sono effettuate servendosi prioritariamente dei mezzi di servizio di proprietà comunale oppure, in caso di indisponibilità degli stessi, dei mezzi del trasporto pubblico.

Art. 3

Solo in caso di comprovata indisponibilità dei mezzi di proprietà comunale, i dipendenti possono esser preventivamente autorizzati, dal responsabile del Settore di appartenenza, all'uso del mezzo proprio qualora particolari esigenze di servizio lo impongano e l'utilizzo dello stesso risulti economicamente più conveniente e più specificatamente:

- in caso di incontri/riunioni d'ufficio fuori sede;
- servizio prestato presso organismi intercomunali cui il comune di Leverano aderisce;
- partecipazione a corsi di formazione;
- collegamento con sedi staccate;
- effettuazione visite mediche nell'ambito di interventi di medicina del lavoro.

Tra le particolari esigenze di servizio sono compresi anche i seguenti casi: qualora non vi sia disponibilità di alcun mezzo dell'ente; quando gli orari dei servizi pubblici siano inconciliabili con gli orari di servizio e di svolgimento della missione; quando il mezzo pubblico manchi del tutto.

L’autorizzazione all’utilizzo del mezzo proprio per i responsabili di settore e per i dipendenti, nel caso di assenza dei rispettivi responsabili, è disposta dal Segretario Generale.

Art. 4

Il segretario generale non necessita di autorizzazione e tuttavia si attiene all’osservanza di quanto disposto dal presente regolamento, dando atto, nella richiesta di rimborso, delle motivazioni di cui al presente regolamento, che hanno dato luogo all’utilizzo del mezzo proprio.

Art. 5

Al personale inviato in missione spetta la rifusione delle spese vive effettivamente sostenute e documentate (parcheggio, pedaggio autostradale, ecc) oltre ad un indennizzo pari alla somma che lo stesso avrebbe speso se avesse fatto ricorso ai trasporti pubblici.

Art. 6

Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla avvenuta pubblicazione della deliberazione di approvazione.